

COMUNE DI ALBERA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

n. 3

Data 02/10/2025

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che con deliberazione n. 3 in data 07/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il D.u.p.s. 2025/2027 e relativi allegati;

Premesso che con deliberazione n. 4 in data 07/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati;

Premesso che con deliberazione n. 7 in data 09/05/2025, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2024 e relativi allegati;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Personale;
- è necessario procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2025 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL Funzioni locali 2019/2021 stipulato in data 16.11.2022 e risultano suddivise in:
 - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2016, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nell'articolo 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

Richiamato l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Dato atto che, per interpretazione normativa consolidata dalla giurisprudenza contabile (es. deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti), il limite delle risorse accessorie deve comprendere tutte le voci di remunerazione straordinarie (fondo produttività, indennità di posizione e risultato, fondo servizio straordinario) e che il confronto con l'esercizio 2016 produce i seguenti esiti:

	2016	2025
indennità di posizione organizzativa	4.999,93	0,00
indennità di risultato	0,00	0,00
stabili soggette a limite (ria cessati)		540,41
risorse variabili soggette a limite (ria cessati in corso d'anno)	0,00	0,00
fondo straordinario	800,00	800,00
fondo stabile 2016	6.086,43	6.086,43
f. variabile	1.600,00	1.059,59
utilizzo capacità assunzionali	0,00	0,00
decurtazione per rispetto limite 2016		
TOTALE	13.486,36	8.486,43

risparmi anno precedente	0,00	0,00
risorse variabili non soggette a limite	0,00	1.141,48
risorse stabili non soggette al limite	0,00	601,00
TOTALE	13.486,36	10.228,91

Preso atto che il rispetto del limite delle risorse decentrate complessive per il corrente esercizio, in confronto all'esercizio 2025 viene garantito senza necessità di decurtazioni;

Dato atto che su questo corpus normativo si sono tuttavia innestate di recente le previsioni recate dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, il quale, all'ultimo periodo, dispone che *"// limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;"*

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale rispetta i nuovi limiti di spesa del personale e di capacità assunzionale di cui al D.M. 17.03.2020 in attuazione del l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e che la citata programmazione consente il rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio di previsione ed è conforme agli stanziamenti di competenza sul bilancio di previsione pluriennale;

Dato atto che:

- a) nel corso dell'anno 2021 si è verificata n. 1 cessazioni di personale (n. 1 ex categoria D) con retribuzione di anzianità e/o assegno ad personam che deve essere recuperato sulle risorse stabili (art. 67, comma 2, lettera c), CCNL 21.05.2019);
- b) che l'art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 dispone che l'importo delle risorse stabili è stabilmente incrementato per una somma, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- c) che l'art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 dispone che l'importo delle risorse stabili è stabilmente incrementato per una somma pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

- d) che l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022 dispone che l'importo delle risorse stabili è stabilmente incrementato per una somma, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- e) che l'art. 79, comma 1, lettera d) del CCNL 16.11.2022 dispone che l'importo delle risorse stabili è stabilmente incrementato per una somma, su base annua, pari a un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

Rilevato che le voci di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al precedente alinea sono escluse dal computo del limite rispetto alle risorse decentrate 2016;

Rilevato che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16.11.2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, quali ad esempio il fondo per servizio straordinario non utilizzato;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2025, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 9.428,91** come da prospetto "Fondo risorse decentrate – annualità 2025", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2019, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A).
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025/2027 relativi alla spesa del personale.
- 4) Di attestare che il fondo rispetta, al netto delle voci escluse, il limite rispetto alle risorse decentrate 2016 di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
- 5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025/2027, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 6) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione, almeno in forma di preintesa, del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 7) Di impegnare, in occasione della sottoscrizione della preintesa di contratto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la spesa presunta a carico del bilancio dell'esercizio 2025/2027;
- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICO MASSACANE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 02/10/2025

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Renato LOVOTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 03/10/2025.

DATA 03/10/2025

Il Responsabile Pubblicazione
F.to Elisabetta BANCHERO